

Giunio Rizzelli

L' «*aequitas*» a Sofistopoli Note sull' «*aequitas*» nell'antologia di Seneca padre (*)

1. In un saggio di alcuni anni fa, Letizia Vacca ha rivolto la propria attenzione alla «configurazione e funzione che l'*aequitas* [...] può assumere nel 'sistema giurisprudenziale romano'». L'arco temporale considerato è il periodo tardorepubblicano e augusteo: un periodo significativo perché corrisponde alla «fase in cui i *prudentes* perfezionavano il metodo scientifico dell'analisi casistica, portata a compimento da Labeone». La ricerca si proponeva di «individuare il procedimento euristico attraverso il quale [...] il giurista perviene alla decisione 'equitativa', ed in quale rapporto questa decisione si ponga, nella concezione giuridica del tempo, con il complesso dell'ordinamento giuridico preesistente, nonché, ove questa sia specificamente individuabile, con la regolamentazione della materia attinente al caso, ed infine con il complesso dei 'valori' assunti dal giurista come rilevanti ai fini della decisione»¹.

In questa sede si cercherà di precisare il ruolo dell'*aequitas* nella declamazione latina della fine della repubblica², vale a dire in una pratica scolastica per più versi collegata al mondo dei giuristi, che è anche, com'è stato opportunamente evidenziato, «il versante operativo di una dottrina che i retori si propongono di insegnare mediante *exempla*, coincidenti con le singole controversie», ossia la «teoria degli *status*»³, il cui rilievo per l'elaborazione giurisprudenziale è superfluo sotto-

*) Contributo destinato agli *Scritti* in onore di Letizia Vacca.

¹) L. VACCA, *L'aequitas nell'interpretatio prudentium. Dai giuristi «qui fundaverunt ius civile» a Labeone*, in «*Aequitas*». Giornate in memoria di Paolo Silli – cur. G. Santucci –, Padova, 2006, p. 21-23.

²) Per quanto è dato sapere, già nella prima metà del primo secolo a.C. i giovani romani si esercitano sui temi giudiziari del genere controversiale: J. FAIRWEATHER, *Seneca the Elder*, Cambridge, 1981, p. 4.

³) M. LENTANO, *La declamazione a Roma. Breve profilo di un genere minore*, Palermo, 2017, p. 25. Non mancano, tuttavia, voci critiche sull'utilità dello studio delle declamazioni ai fini della ricostruzione dei rapporti dell'elaborazione giurisprudenziale romana con la re-

lineare⁴. L'indagine si svolgerà su un materiale collocabile tra gli anni Trenta del primo secolo a.C. e il principato di Tiberio, quello contenuto in *Oratorum et rhetorum sententiae divisiones colores* di Seneca padre⁵, per cronologia e cultura molto vicini a gran parte della documentazione sulla quale rifletteva Letizia Vacca⁶.

2. Il giudiziale è il genere della *controversia*, un discorso fittizio tenuto in una causa immaginaria, il cui fine precipuo è insegnare al futuro oratore a utilizzare nella pratica del tribunale le regole apprese alla scuola dal retore. Alla *controversia* penserà Quintiliano quando descriverà la declamazione come un esercizio che prepara alle *actiones* forensi («*forensium actionum meditatio*»)⁷.

Una volta stabilito il *thema*, che prospetta il caso da dibattere, il declamatore determina il problema che dà origine alla *controversia* (*status, constitutio*) e presenta la causa in maniera favorevole alla propria tesi (nell'*exordium*).

torica, in particolare con la dottrina degli *status*: cfr. G. CALBOLI, *Rhetorica e ius. Le declamazioni e l'attività giudiziaria a Roma*, in «Maia», LXVIII, 2016, p. 6-7.

⁴) Cfr. per tutti F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte. Quellenkunde, Rechtsbildung, Jurisprudenz und Rechtsliteratur*, I. *Einleitung; Quellenkunde; Frühzeit und Republik*, München, 1988, p. 669-675. Fa il punto sul problema dell'impiego della dottrina degli *status* per l'interpretazione della legge a Roma M. SCOGNAMIGLIO, *Principio di legalità e divieto di analogia: note sull'origine del principio nullum crimen sine lege*, in «Regole e garanzie nel processo criminale romano» – cur. L. Solidoro –, Torino, 2016, p. 139-141.

⁵) Su Seneca padre, genesi, obiettivi, struttura dell'opera e problemi interpretativi della stessa cfr. FAIRWEATHER, *Seneca*, cit., p. 1-239; cfr. pure E. BERTI, *Scholasticorum Studia. Seneca il Vecchio e la cultura retorica e letteraria della prima età imperiale*, Pisa, 2007, p. 17-36, con ampi ragguagli bibliografici.

⁶) Le figure dei quattro declamatori cui Seneca riconosce il primato (10 *praef.* 13) – Arellio Fusco, Albucio Silo, Porcio Latrone, Giunio Gallione – esemplificano la diacronia nel suo *corpus* declamatorio (Fusco è il più anziano dei quattro, Gallione il più giovane). Fra gli oratori e retori che Seneca cita, molti dei quali sono provinciali di diversa provenienza sociale e geografica, i più anziani sono nati entro il 60 a.C., mentre i più giovani sono attivi nell'ultimo ventennio del principato augusteo e durante quello tiberiano. La raccolta privilegia materiali ascrivibili grosso modo al periodo fra il 20 a.C. e il 10 d.C.: cfr. E. MIGLIARIO, *Intellettuali dei tempi nuovi: retori greci nella Roma augustea*, in «Graecia capta ferum victorem cepit: forme di acculturazione inversa nella Grecità romana», Trento, 2012, p. 112-113.

⁷) *Inst.* 4.2.29. L'esigenza che la declamazione, in quanto '*iudiciorum consiliorumque imago*' (*inst.* 2.10.12; cfr. 2.10.4), rifletta il più possibile la realtà è un motivo su cui Quintiliano insiste. In *inst.* 2.10.5 l'autore polemizza con quanti introducono negli esercizi declamatori figure di maghi, pestilenze, oracoli, matrigne crudelissime e altri elementi fantastici, che si cercherebbero invano nelle cause che vertono su *sponsiones* e *interdicta*: cfr. i §§ 4-9. Il passo s'inserisce nella denuncia della crisi dell'oratoria, su cui cfr. A. CAVARZERE, *Oratoria a Roma. Storia di un genere pragmatico*, Roma, 2000, p. 232-234. Tuttavia, «nessuno metteva in dubbio né la centralità della preparazione retorica nel sistema educativo, né la sua valenza formativa e propedeutica per qualunque attività intellettuale»: si veda MIGLIARIO, *Intellettuali*, cit., p. 112; cfr. anche quanto osserva M. LENTANO, «*Bollicine zuccherose di parole*». *La declamazione nella cultura romana*, in «Camenae», XXIII, 2019, p. 1-10.

Esposti in modo logico e conciso i fatti (nella *narratio*), discute articolatamente il caso sottoposto al giudizio (nell'*argumentatio*), prima di ricapitolare la causa nell'epilogo, dove sollecita il favore dei giudici⁸.

Dal *thema* declamatorio e dalla *lex* che lo regola (o dalle *leges* che lo regolano) sorgono le *quaestiones*. La *lex* – che riecheggia talvolta una legge pubblica o una previsione edittale⁹ – è sempre scritta: è possibile citare i suoi *verba* e argomentare sulla loro base¹⁰. Il *ius* di cui discutono i declamatori è posto da essa¹¹. L'esposizione delle *quaestiones* disvela i *nuda membra* della declamazione (Sen., *contr.* 1 *praef.* 21). Questo avviene nella *divisio*, il cui *proprium*, spiegherà [Quint.], *decl.* 270.2, è '*ostendere ossa et nervos controversiae*'¹². I declamatori organizzano le loro argomentazioni in relazione al *ius* e all'*aequitas*: un dato, questo, che rinvia a una pratica forense ormai consolidata al loro tempo¹³.

In quanto esercizio di retorica giudiziale, la *controversia* verte su un fatto passato. La *quaestio* riguarda, pertanto, in linea di massima¹⁴ ciò che si sareb-

⁸) Cfr. la ricostruzione della struttura di una *controversia* condotta da BERTI, *Scholasticorum Studia*, cit., p. 43-77, sulla base di Sen., *contr.* 2.7, l'unica declamazione dell'opera giunta pressoché integra. Per lo studioso, la sua analisi «conferma l'immagine della declamazione come un'orazione in miniatura, nel rispetto sostanziale delle regole formali codificate nei manuali di retorica, dall'applicazione della dottrina degli *status* alla suddivisione del discorso nelle sue parti canoniche, ciascuna con la propria struttura e funzione specifica (quella che tecnicamente si definisce *dispositio*)» (p. 77).

⁹) Cfr., per esempio, rispettivamente, *contr.* 1.4 e 9.1, e *contr.* 9.3 e 10.1.

¹⁰) Cfr., tra gli altri, Pompeo Silone in *contr.* 1.2.15 (che richiama la ciceroniana *Pro Caecina* per G. LA BUA, *Diritto e retorica: Cicerone iure peritus in Seneca retore e Quintiliano*, in «Ciceroniana», XII, 2006, p. 193), i *novi declamatores* in *contr.* 1.4.6 e *contr.* 4.2 *exc.*

¹¹) E' agevole verificare come la *quaestio iuris*, per presumibili ragioni di semplificazione dell'esercizio, sorga dal testo della *lex* declamatoria. Ciò continua ad avvenire anche nelle declamazioni scolastiche di raccolte successive, come risulta, tra l'altro, dagli esempi che cita F. LANFRANCHI, *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Milano, 1938, p. 100-101, nei quali, in riferimento alla dialettica *ius - aequitas*, «al posto di *ius* entra la *lex*» (p. 100). I trattati di retorica dell'epoca, per converso, sono ben attenti a evidenziare la pluralità delle fonti del *ius*; cfr. J.-L. FERRARY, *Le droit naturel dans les exposés sur les parties du droit des traités de rhétorique*, in «Testi e problemi del giusnaturalismo romano» – cur. D. Mantovani, A. Schiavone –, Pavia, 2007, p. 78-93.

¹²) Ne è il presupposto l'individuazione dello *status* della *controversia*: cfr. E. BERTI, *Le controversiae della raccolta di Seneca il Vecchio e la dottrina degli status*, in «Rhetorica», XXXII.1, 2014, p. 101-102.

¹³) Cfr. S.F. BONNER, *Roman Declamation in the Late Republic and Early Empire*, Berkeley - Los Angeles, 1949, p. 46. Così, quando, nel *Brutus*, Cicerone enumera le qualità di Lucio Licinio Crasso come '*patronus*', ne segnala, '*cum de iure civili, cum de aequo et bono disputaretur*', P'*argumentorum et similitudinum copia*', e, nell'introdurre il riferimento alla *causa Curiana*, avverte che '*in interpretando in definiendo in explicanda aequitate nihil erat Crasso copiosus*' (143-144).

¹⁴) Un terzo tipo di *quaestio* che s'incontra nell'opera di Seneca è la *conjecturalis*: cfr. *contr.* 1.5.8, 2.2.5, con FAIRWEATHER, *Seneca*, cit., p. 158-159. La declamazione del tipo congetturale, in quanto concerne una questione di fatto (poiché l'accusato nega di aver

be potuto fare (*an licuerit*), che *licet* per la *lex* declamatoria (*an liceat, an possit*: è la *quaestio iuris*), e ciò che, essendo lecito, si sarebbe effettivamente dovuto o non dovuto fare, che ricade nella sfera del *debere*, dell'*oportere* (*an debeat, an oportuerit*)¹⁵: è la *quaestio aequitatis* o *tractatio*¹⁶.

Le *divisiones* delle *controversiae* – a differenza di quelle delle *suasoriae*, tendenzialmente semplici – appaiono, in generale, complesse, con punti circoscritti subordinati ai più ampi¹⁷. Occorre, si è rilevato, che le *quaestiones* relative ad *ius* siano solide e sostenute da prove, mentre lo svolgimento delle *tractationes* – solitamente dibattute una volta esaurita la discussione delle prime¹⁸ – varia a seconda dell'oratore¹⁹.

compiuto ciò di cui lo si accusa), non tocca il problema della liceità dell'azione discussa: cfr. BERTI, *Scholasticorum Studia*, cit., p. 51.

¹⁵ 'Oportere' richiama immediatamente l'attenzione degli studiosi dell'esperienza giuridica romana: cfr. R. CARDILLI, *Dammatio e oportere nell'obbligazione*, Napoli, 2016, p. 61-271. La ricostruzione storica del suo significato è oggetto dell'esemplare disamina di F. ZUCCOTTI, *Per una storia dell'«oportere»*. *Divagazioni estemporanee e prospettive di ricerca*, in «RDR», XX, 2020, p. 429-477. Ci si può chiedere se l'impiego di 'oportere' nella retorica in generale, e nelle declamazioni in particolare, abbia eventualmente contribuito ad accentuarne la caratterizzazione in termini di doverosità sino a condurre al suo significato tecnico di «obbligazione», esito che Zuccotti ricollega a una «convenzione giuridica che piegherà il verbo a un significato alquanto diverso da quello originario»: un «processo linguistico giurisprudenziale» tipico «dei prudentes romani di età quanto meno tardorepubblicana» (p. 431; cfr. p. 476).

¹⁶ Cfr. H. BORNECQUE, *Les Déclamation et les Déclamateurs d'après Sénèque le Père*, Lille, 1902, p. 51, e LANFRANCHI, *Il diritto*, cit., p. 32. La distinzione è chiara in Seneca padre: cfr. FAIRWEATHER, *Seneca*, cit., p. 155, che cita a titolo d'esempio *contr.* 1.1.13: '*Latro illas quaestiones fecit: divisit in ius et aequitatem, an abdicari possit, an debeat*' (per il testo delle *controversiae* senecane si segue l'edizione di L. HÅKANSON, Leipzig, 1989). Le *quaestiones*, come scrive S. FEDDERN, *Die Suasorien des älteren Seneca*, Berlin-Boston, 2013, p. 38, «Als Suchformeln dienen sie dem Zweck, die Argumente sowohl für das Pro als auch für das Contra zu finden». Peculiare appare il modo in cui Seneca cita le divisioni di Latrone. Sul punto cfr. M. WINTERBOTTOM, *The Elder Seneca Declamations*, I, Cambridge (Mass.) - London, 1974, p. xvii-xviii, e T. REIHardt, M. WINTERBOTTOM, *Quintilian. Institutio oratoria Book 2*, Oxford, 2006, p. 142-143.

¹⁷ Cfr. l'immagine di una serie di *questiones* quali *membra* di una stessa *quaestio*, evocata da Seneca a proposito di una divisione di Latrone in *contr.* 2.3.15.

¹⁸ FAIRWEATHER, *Seneca*, p. 153-155, commenta: «It was obviously best from a psychological point of view to leave the section which played most on the emotions till last». Ma, forse, la strategia psicologica nel rapporto con i destinatari del discorso non esaurisce le ragioni per cui le *quaestiones iuris* precedono le *tractationes*. L'ordine è innanzitutto dettato dal percorso logico-argomentativo che confronta la norma generale e astratta, ineludibile anche perché scritta, con regole che una delle parti afferma valere per le peculiarità del singolo caso concreto di cui si discute.

¹⁹ Lo rileva BORNECQUE, *Les Déclamation*, cit., p. 51, che richiama, rispettivamente, *contr.* 2.3.15, 1.5.9 e 1.4.6. D'altro canto, la *divisio* non deve apparire sproporzionata e la *quaestio*, una parte della *controversia*, non deve rimanere a sé stante: cfr. le critiche rivolte da Seneca ad Albucio in *contr.* 7 *praef.* 1-2.

3. Accade che la *divisio* non presenti particolare interesse perché, come ammette Seneca, ha *negotii nihil*²⁰, o che le questioni significative concernano la sola *tractatio*²¹. Tuttavia, l'articolazione della divisione delle *quaestiones iuris* può essere molto minuziosa: la meticolosa attenzione con cui, quando ciò avviene, la riporta Seneca n'evidenzia l'importanza²². Esempiare la *divisio* dello spagnolo Marco Porcio Latrone, amico e probabilmente coetaneo dell'autore²³, esposta in *contr.* 1.2: testo analizzato anche da studiosi dell'esperienza giuridica romana²⁴.

Se l'acribia con cui sono esaminate le *quaestiones iuris* si coglie agevolmente in *contr.* 1.2, la complessità dei rapporti che possono stabilirsi fra queste e le *quaestiones aequitatis* emerge altrove, come, per esempio, dalla *controversia* 2.5, che ruota attorno alla vicenda di una donna torturata da un tiranno perché confessi che il marito ha progettato l'uccisione dello stesso²⁵. In essa gli in-

²⁰ Cfr. *contr.* 2.1.19. In *contr.* 1.1.13 è chiara l'allusione ai *novi declamatores* (impegnati a introdurre ulteriori *quaestiones* sulla base della *lex* in *contr.* 1.1.14, 2.5.13 e 1.4.6), che propugnano una più sottile interpretazione delle leggi: cfr. BONNER, *Roman Declamation*, cit., p. 57.

²¹ Cfr. *contr.* 2.2.5. Seneca giudica, poi, irrilevante la divisione di una *controversia* congetturale, che segue '*quasi certum tritumque iter*': *contr.* 7.7.10, con BERTI, *Le controversiae*, cit., p. 103-104.

²² Cfr., tra le varie, *contr.* 1.1.13 e 14, 7.4.4 e 9.1.9-11.

²³ Latrone sarebbe morto, stando a Gerolamo, nel 4 a.C.; cfr. A. BALBO, *I frammenti degli oratori romani dell'età augustea e tiberiana. Parte prima: Età augustea*, Alessandria, 2004, p. 117. Consuetudine di Latrone, quando si accingeva a declamare, sarebbe stata di anticipare le *quaestiones* della *controversia*, segno, questo, di grande sicurezza (cfr. *contr.* 1 *praef.* 21). Le sue *quaestiones*, ricordate nel *corpus* senecano, sono numerose. Cfr. *contr.* 1.1.13 e 15; 1.2.13-14; 1.3.8; 1.4.6; 1.5.4-6; 1.6.8; 1.7.11; 2.1.22; 2.2.5 e 6; 2.3.11, 12 e 15; 2.4.7; 2.5.12-13 e 14; 2.6.5; 7.1.16-18; 7.2.8 e 9; 7.4.3; 7.5.7; 7.6.13; 7.7.10; 7.8.7 e 8; 9.1.9; 9.3.8 e 9; 9.4.9-11; 9.5.8; 10.1.9; 10.2.8; 10.3.7 e 8; 10.4.11-13; *suas.* 1.14; 2.19; 6.8.

²⁴ La *controversia*, che come nota BERTI, *Le controversiae*, cit., p. 119 appartiene allo *status definitivus*, è addotta come esempio da FAIRWEATHER, *Seneca*, cit., p. 156-157 e 161. In ambito giusromanistico le ha dedicato uno studio A.D. MANFREDINI, *Casta Diva. «Sacerdos casta e castis, pura e puris sib»: Sén. Rhét. Contr. 1.2, entre corps et cœur*, in «Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de J.-P. Coriat», Paris, 2019, p. 527-536.

²⁵ Le *divisiones* relative alla *controversia*, riportate da Seneca, sono state esaminate da N. CORNU THÉNARD, *Les fondaments persuasifs du recours à l'équité. Une confrontation entre Quintilien et les écoles de déclamation*, in «Testi e problemi del giusnaturalismo romano», cit., p. 409-417, e da BERTI, *Le controversiae*, cit., p. 137-145, con un'analisi puntuale dei dissensi e dei contrasti fra i declamatori, che ricollega a un ricorso non univoco alla dottrina degli *status*. Nella *lex*, non esplicitata, che giustificerebbe il ripudio e che si ricava dalla declamazione minore 251, attribuita a Quintiliano, si è scorto un riflesso della legislazione matrimoniale augustea: cfr. C. VALENZANO in *Le Declamazioni minori attribuite a Quintiliano*. I (244-292) – cur. L. Pasetti, A. Casamento, G. Dimatteo, G. Krapinger, B. Santorelli, C. Valenzano – Bologna, 2019, p. 243. L'azione d'ingratitude, rivolta contro chi, ricevuto un beneficio, non lo ricambia, è prevista, a sua volta, da un'altra *lex*, attestata in Seneca (*contr.* 9.1): '*Ingrati sit actio*'. BONNER, *Roman Declamation*, cit., p. 87-88, la colloca fra le leggi «stated or implied to be fictitious». «Even though ingratitude cases were probably

terventi ricordati da Seneca dimostrano l'interesse delle scuole di retorica per la tematica del *beneficium*²⁶.

Di solito, solo una volta esaurito l'esame del *licere* si passa all'aspetto dell'«*oportere*», del *debere*, abitualmente oggetto di uno svolgimento più ampio di quello riservato alla *quaestio iuris*²⁷. E, in effetti, la discussione dell'*aequitas* – a differenza di quella del *ius*, che deve mantenersi nei limiti tracciati dalla *lex* – può esplicarsi nelle direzioni più diverse, avvalendosi di una maggiore varietà di argomenti e di sollecitazioni psicologiche in grado di far grande presa su un pubblico di non specialisti²⁸. È stato ampiamente studiato il processo che ha condotto la declamazione ad allontanarsi dal genere forense, divenendo la forma di *ostentatio* stigmatizzata da Quintiliano (*inst.* 2.10.9-10), e che ha prodotto figure di *scholastici* totalmente avulse dall'ambiente dei tribunali²⁹. Tutta-

debated earlier in Greek schools» – osserva lo studioso –, «they would have a particular appropriateness in the Augustan Age» (p. 88).

²⁶ Nel mondo dei declamatori, come accennato nella nota precedente, vige la '*lex ingrati*': di essa deve tener conto la *quaestio* riguardante il *beneficium*. La ricorderà Seneca figlio discutendo, nel *De Beneficiis* (3.6.1), dell'opportunità che esista una *lex* della *civitas* corrispondente a quella declamatoria. Il passo segue al discorso, iniziato nel libro precedente (cfr. *ben.* 2.26.1), sui possibili motivi dell'ingratitude, tema in cui svolge un ruolo importante la valutazione dell'*animus* di chi riceve il beneficio, un motivo con cui qualche declamatore consiglia a chi sia accusato d'ingratitude d'esordire nella propria difesa; cfr. il § 10 della *controversia* («*non, quisquis non reddidit beneficium, ingrati tenetur; animus aestimandus est non reddentis*»). Su *ben.* 3.6.1 cfr., in generale, M. LENTANO, *Signa culturae. Saggi di antropologia e letteratura latina*, Bologna, 2009, p. 56-57, e ID., *Retorica e diritto. Per una lettura giuridica della declamazione latina*, Lecce, 2014, p. 33-36. Richiama ora la tematica del *beneficium* nella letteratura latina, occupandosi dell'*actio ingrati*, C. MASI DORIA, *Il «pauper disertus» e l'«actio ingrati». Ideologia e diritto in una declamazione pseudoquintiliana*, in «Index», XLIX, 2021, p. 39-40.

²⁷ Forse per tale motivo '*tractatio*' è preferito a '*quaestio*' per indicare la discussione sull'*aequitas*: così Fairweather, *Seneca*, 157.

²⁸ Esigenza, questa, che si riflette anche nella realtà del foro; cfr. Cic., *de or.* 2.177-178, sull'opportunità, tra l'altro, che la trattazione dell'*inventum* sia *varia* e che coinvolga emotivamente l'uditorio. Spiegherà Quintiliano che, per lo più, '*in fine causarum de aequitate tractabitur, quia nihil libentius iudices audiunt*', sebbene l'ordine di discussione possa essere mutato '*si in iure minus fiduciae erit*' (*inst.* 7.1.63). Per l'enfasi declamatoria nella trattazione dell'*aequitas* cfr. M. WINTERBOTTOM, *Schoolroom and Courtroom*, in «Papers on Quintilian and Ancient Declamation» – cur. A. Stramaglia, F.R. Nocchi, G. Russo – Oxford, 2019, p. 100-102 (= «Rhetoric Revalued: Papers from the International Society for the History of Rhetoric» – cur. B. Vickers –, Binghamton, 1982, p. 59-70).

²⁹ Ha dedicato al tema del declino dell'eloquenza per Seneca un'approfondita indagine L.A. SUSSMAN, *The Elder Seneca as a Critic of Rhetoric*, Diss., Chapel Hill, 1969, p. 191-237. Cfr. WINTERBOTTOM, *Schoolroom*, cit., 95-97 (sull'efficacia della preparazione per l'attività forense, che i giovani ricevono nelle scuole di retorica del primo secolo a.C.), e BERTI, *Scholasticorum Studia*, cit., p. 128-154. Le situazioni fantasiose in cui viene a trovarsi chi studia nelle scuole di retorica svolgono peraltro un'importante funzione pedagogica: W.M. BLOOMER, *Schooling in Persona: Imagination and Subordination in Roman Education*, in «Classical Antiquity», XVI.1, 1997, 60 e 60 nt. 4.

via, a parte il gusto per l'esibizione e gli esempi non virtuosi di declamatori ignari delle cose del foro, nelle scuole di retorica ai tempi di Seneca s'impara ad argomentare giuridicamente, nel senso che si acquisiscono gli strumenti utili a tale scopo³⁰ (sebbene ciò non significhi certo che si apprenda il *ius civile*)³¹. «Trained in the schools, where they were daily taught to sustain either side of a controversy, the young students entered the courts fully prepared to provide the arguments which would be to the advantage of either plaintiff or defendant, according to the arrangement of the case», si è rilevato riguardo al periodo in esame³². Non ci sarebbe da meravigliarsi se lo *scholasticus*, allenato alla raffinata argomentazione giuridica (non – si ripete – alla conoscenza del contenuto delle norme prodotte dalla *civitas* e delle opinioni dei giuristi), in quest'epoca intervenisse nel processo, magari come *advocatus*, per orientare l'interpretazione del *ius*³³.

³⁰) Nulla in contrario provano le parole di Gaio Aquilio Gallo citate in Cic., *top.* 51 (*'Nihil hoc ad ius, ad Ciceronem'*), riprese da qualche studioso per descrivere la ripartizione di competenze fra il giurista e l'oratore giudiziale, la cui portata è opportunamente ridimensionata da WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., p. 667-668. Cicerone si sta occupando delle *coniecturales causae*, che concernono appunto il *factum*, quindi di scarso interesse per i giuristi, e che si hanno *'cum quaeritur quid aut sit aut e venerit aut futurum sit aut quid omnino fieri possit'*. A parte la *coniectura*, i declamatori dell'antologia senecana mostrano dimestichezza con la dottrina degli *status* che rilevano per l'elaborazione giurisprudenziale; cfr. BERTI, *Le controversiae*, cit., p. 146.

³¹) Significativo per la formazione di chi abbia ricevuto un'educazione retorica Cic., *de or.* 1.250: l'oratore che non abbia studiato sin da giovane il *ius civile* può aver bisogno di conoscere le *leges* e gli *hominum peritorum responsa* (*leges e iura* sono infatti garantiti *'clarissimum hominum auctoritate'*; cfr. il § 253) perché la sua competenza non si estende all'insieme delle norme della *civitas* e ai pareri degli esperti. Sull'atteggiamento di Antonio nei confronti della conoscenza del *ius civile* necessaria all'oratore, come emerge dal passo del *De oratore*, cfr. in generale F. TAMBURI, *Il ruolo del giurista nelle testimonianze della letteratura romana. I. Cicerone*, Napoli, 2013, p. 142-144. Per quanto riguarda la scuola del retore, la declamazione – ricorda W.M. BLOOMER, *Roman Declamation. The Elder Seneca and Quintilian*, in «A Companion to Roman Rhetoric», cur. W. Dominik, J. Hall, Malden (Mass.), 2007, 300 – non è «a training in law», però facendo ricorso alla dottrina degli *status* il declamatore è in grado di discutere «all laws».

³²) Così E.P. PARKS, *The Roman Rhetorical Schools as a Preparation for the Courts under the Early Empire*, Baltimore, 1945, p. 80. Sul rapporto fra la scuola del retore e il foro, come ricostruito da Parks, cfr. BONNER, *Roman Declamation*, cit., p. 43-50.

³³) Ovviamente, se si tratta di *ius* discusso *inter peritissimos*, è opportuno che l'oratore trovi un *actor* sul quale appoggiare la linea adottata in difesa delle ragioni della parte: cfr. Cic., *de or.* 1.241-242. Interessante [Ascon.], *ad Cic. div. Caec.* 11 (STANGL 190): *'advocatus, si aut ius suggerit aut praesentiam suam commodat amico'*. Va, tuttavia, considerato che la prospettiva dello pseudo-Asconio è quella di un autore tardo che potrebbe aver presente la realtà giudiziaria dei suoi tempi: cfr. J.-M. DAVID, *Le patronat judiciaire au dernier siècle de la république romaine*, Roma, 1992, p. 49-52, che ritiene un errore, per la fine dell'età repubblicana, fare degli *advocati* i consiglieri giuridici delle parti. D'altronde, una precisa ricostruzione del loro ruolo

4. Ma non è questo il punto che qui s'intende evidenziare. Se, ai fini della costruzione del proprio ragionamento, per un declamatore è importante individuare esattamente la natura della *quaestio*, non sempre l'operazione è pacifica per il fitto intreccio fra la trattazione del *ius* e quella dell'*aequitas*, che può determinarsi. Del resto, è attraverso l'*aequitas* che il *ius* della *lex* si adatta a disciplinare il caso concreto, e ciò avviene tenendo conto di regole non fissate per iscritto, alle quali si collega l'*aequitas* declamatoria, che, per esempio, prescrive gli obblighi riconducibili all'*officium* di cui parlano i *novi declamatores* in *contr.* 2.5.13³⁴. Talvolta le regole che guidano l'attività giurisdizionale dei magistrati della *civitas* e che, in seguito recepite dalla normazione imperiale, appaiono «legificate» nelle scuole di retorica. Si pensi al dovere di alimentare i genitori, che, imposto nelle declamazioni da una *lex* e, di conseguenza, discusso nei dibattiti virtuali in relazione innanzitutto al *ius*³⁵, indirizza le soluzioni dei giuristi³⁶ e, in prosieguo di tempo, le decisioni degli imperatori. Nell'universo interamente legificato dei declamatori l'interdipendenza, se non l'osmosi, fra la sfera del *ius* posto dalla *lex* e quella dell'*aequitas*³⁷, delle norme scritte, da una parte, e dei precetti che vivono in una dimensione orale, dall'altra, conferma la «giuridicità» dell'*aequitas*, criterio di giudizio che si richiama non a un mero complesso d'istanze «etiche»³⁸, ma a un complesso d'istanze nascenti da una rete di regole – dotate di forza precettiva tale da determinare l'esito del giudizio – che assicurano la corretta applicazione del *ius* nel caso sottopo-

nel processo non è affatto agevole per l'insufficiente documentazione disponibile (p. 422).

³⁴ Questi proponevano la questione '*an inter viros et uxores data beneficia ingrati lege teneatur*', argomentando che '*non est beneficium sed officium facere quod debeas: <quid,> si filius patri se dicat beneficium dare?*'. Cfr., sul punto, M. LENTANO, *L'eroe va a scuola. La figura del vir fortis nella declamazione latina*, Napoli, 1998, p. 45-46.

³⁵ Cfr., a titolo d'esempio, *contr.* 1.1.13 e 1.1.14, e *contr.* 7.4.4.

³⁶ Iniziando, per quanto è dato sapere, da Labeone; cfr. Ulp. 36 *ed.*, D. 27.3.1-4.

³⁷ Cfr., per esempio, il commento di Seneca alla *quaestio* posta da Cestio in *contr.* 1.1.4, o a quella di Albucio in *contr.* 7.4.4, dove l'interpretazione delle parole '*ita-adiungeret*' è problematica; cfr. G. RIZZELLI, *La potestas paterna fra leges, mores e natura*, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, F. CENERINI, F. LAMBERTI, M. LENTANO, G. RIZZELLI, B. SANTORELLI, *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, Lecce, 2019, p. 129 nt. 143. BORNECQUE, *Les Déclamations*, cit., p. 51-52, notava (rinviando a *contr.* 2.3.16 e 2.5.15-16): «des limites entre le droit et l'équité ne sont pas toujours très exactement tracées; le développement sur l'équité est appelé parfois *quaestio* [...] et telle *quaestio*, modifiée très légèrement, peut devenir une *tractatio*».

³⁸ In queste pagine «etico» e «morale» s'intendono fungibili. Nella *divisio* di *contr.* 2.5, la *quaestio* in cui ci si chiede se un determinato atto abbia costituito un *beneficium* è annoverata fra le *quaestiones iuris*. Ciò avviene perché esiste la '*lex ingrati*' declamatoria. E' l'unico caso di *quaestio* relativa a un obbligo morale – si è scritto – a non rientrare nella sfera dell'*aequitas*: così FAIRWEATHER, *Seneca*, cit., p. 157-158.

sto ai giudici immaginari³⁹. Anche per le declamazioni senecane vale quanto icasticamente asserito da Dieter Nörr a commento dell'indicazione quintiliana per cui *'dubium ius aequitatis regula examinandum est'* (Quint., *inst.* 12.3.6)⁴⁰: «Von einem wirklichen Gegensatz von *ius* und *aequum* kann man nur dann sprechen, wenn man das *ius* mit dem *ius strictum* oder – auf die *lex* bezogen – mit dem *scriptum* identifiziert. Im übrigen ist die *aequitas* ein Element der Rechtsordnung selbst»⁴¹. Insomma, nella prospettiva controversiale propria dei declamatori l'applicazione del *ius* in giudizio passa in linea di massima attraverso l'*aequitas*, che, ancorata a un nucleo precettivo, adegua il *ius*, generale e astratto, prodotto dalla *lex* al singolo caso concreto⁴², dissuadendo all'occorrenza dall'attenersi strettamente allo *scriptum*.

Al di fuori delle *divisiones 'aequitas'* – se chi scrive ha visto bene – non compare nel materiale tràdito, quasi che Seneca e i declamatori evitino di utilizzare il termine, mentre *'aequum'* (che ricorre una sola volta)⁴³, *'aequus'*,

³⁹) Questa conclusione sulla funzione dell'*aequitas* declamatoria non coincide del tutto con quella cui giunge CORNU THÉNARD, *Les fondaments*, cit., p. 387 e 392-393 (dove analizza la *controversia* 2.5). Per lo studioso francese la dialettica fra l'*aequitas* e il *ius* si risolve, nelle declamazioni, nella dialettica fra considerazioni morali e «droit», «règle juridique», «norme juridique» (ma anche «application stricte du droit»): considerazioni che consentono di correggere «une interprétation légale» o di opporsi alla stessa. Può darsi che derivi da una reminiscenza retorica il confronto che Seneca figlio instaurerà fra l'*officiorum* e la *iuris regula* in *ira* 2.28.2, dopo aver invitato a essere *'aequi rerum omnium iudices'* (cfr. il § 1). A ogni modo, è opportuna l'avvertenza, rivolta a chi «creda di rintracciare qui una separazione fra 'morale' e 'diritto' in termini teorico-domatici, o, addirittura, di contrasto fra sistemi normativi», da A. MANTELLO, *Un'etica per il giurista? Profili d'interpretazione giurisprudenziale nel primo Principato*, in A. MANTELLO, *Variae*, I, Lecce, 2012, p. 494-495 (= «Per la storia del pensiero giuridico romano. Da Augusto agli Antonini» – cur. D. Mantovani –, Torino, 1996, p. 147-182 = «Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche F. Gallo», I, Napoli, 1997, p. 573-615); cfr. pure G. RIZZELLI, *Pietate necessitudinis ductae. Settimio Severo, Ulpiano e l'accusatio del tutor suspectus*, in «QLSD», VIII, 2018, p. 158 nt. 40, per il *ius*, nel passo, quale prodotto della *lex* scritta.

⁴⁰) Contestualizza il testo V. SCARANO USSANI, *Romanus sapiens and civilis vir: Quintilian's theory of the orator acting for the benefit of the imperial power*, in «Quintilian and the Law. The Art of Persuasion in Law and Politics» – cur. O. Tellegen-Cuperus –, Leuven, 2003, p. 291-295.

⁴¹) D. NÖRR, *Rechtskritik in der römischen Antike*, München, 1974, p. 36. Per lo studioso tedesco «der 'affirmative' Charakter» dell'*aequitas* trova conferma in Sen., *contr.* 1.1.13 e 2.5.12, sebbene egli si soffermi sulle *Declamationes minores* – cfr. p. 36 nt. 157 e p. 36-38 –, per concludere che «die rhetorische *aequitas* im Rahmen der Rechtskritik eine relativ geringe Rolle spielt».

⁴²) La legge, insegnano i retori, non può essere applicata acriticamente: cfr. L. CALBOLI MONTEFUSCO, *Logica, retorica e giurisprudenza nella dottrina degli status*, in «Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio» – cur. D. Mantovani –, Torino, 1996, p. 227 (in tema di *qualitas adsumptiva*).

⁴³) Cfr. *contr.* 9.3.3: *'Si ex aequo dividimus'*. In *'ex aequo'*, *'aequum'* è sostantivo neutro: cfr. «ThLL», I, 1033-1034; per *'ex'* + ablativo di aggettivi sostantivati, in funzione mo-

'*aeque*' e '*aequare*' evocano genericamente un'idea di equilibrio, di bilanciamento, di uguaglianza o di simmetria⁴⁴.

5. Alla fine degli anni Trenta dello scorso secolo, nel suo pionieristico lavoro sul diritto nei retori romani Fabio Lanfranchi aveva rilevato in «numerosi» testi declamatori l'antitesi fra il «diritto positivo» e l'*aequitas*⁴⁵. Ora, come lo studioso non mancava di avvertire, tale antitesi «non si riscontra che nelle declamazioni minori»⁴⁶. Parrebbe contraddirlo una formulazione di Arellio Fusco, che compare in *contr.* 2.1.19: '*dico licuisse mihi adoptari; dico licuisse mihi recusare adoptionem; dico, ut non licuerit, recte tamen recusasse: et quod iure fit verum est, et quod sine iure quoque rationem habet recte fit*', dov'è interessante la corrispondenza fra il *ius* e il *verum* e la dialettica *iure - recte*, che, al di fuori del contesto declamatorio, potrebbe rin-

dale, cfr. J.B. HOFMANN, A. SZANTYR, *Lateinische Syntax und Stilistik*, II, München, 1965, p. 266. Nelle *controversiae* senecane non s'incontra, pertanto, il sintagma '*aequum et bonum*', benché al '*bonum et aequum*' faccia riferimento la trattatistica retorica dell'epoca. Lo fa la *Rhetorica ad Herennium*: cfr. 2.16; 2.18; 2.19; 2.20 (su cui FERRARY, *Le droit naturel*, cit., p. 83 e 88, che evidenzia come l'*aequum et bonum*' si presenti quale *pars iuris* autonoma da quella naturale). E lo fanno le opere di Cicerone: cfr. *inv.* 1.27 (all'interno, però, di una citazione da Terenzio), *de or.* 3.107, *Brut.* 143, 145, 198, *part.* 100 e 130 (quella dell'*aequum et bonum*' costituisce, insieme al '*verum et iustum*', la *derecta ratio* a difesa dell'*aequitas*) e *top.* 66. Su '*aequum et bonum*' ('*aequum bonumque*', '*bonum atque aequum*'), «già saldamente affermato come binomio stereotipico all'inizio del II secolo a.C.», cfr. D. MANTOVANI, *L'aequitas romana: una nozione in cerca di equilibrio*, in «Quante equità?» – cur. D. Mantovani, S. Veca –, Milano, 2017, p. 26-31.

⁴⁴) Cfr. *contr.* 1.1.9, 11, 21, 25; 1.2.23; 1.5.4; 2.1.5; 2.2.4, 8; 2.4.12; 2.6.11; 3 *exc. praef.* 1 e 11; *contr.* 3.2 *exc. th.*; 4.4 (HÅKANSON 148, 5); 4.8 (HÅKANSON 151, 13); 7.1.4; 7.3.5; 7.5.12; 9.1.3, 13; 9.3.13; 10.4.23; 10.5.28. In *contr.* 2.2.12 l'*aequa lex*' non è la *lex* declamatoria, ma la condizione posta da Ovidio ai suoi amici: avrebbe mantenuto tre suoi versi che gli stessi non avrebbero potuto cancellare. A questi essa sarebbe risultata, appunto, '*aequa*' a fronte della loro richiesta di cancellare tre versi del poeta.

⁴⁵) Cfr. LANFRANCHI, *Il diritto*, cit., p. 95-108.

⁴⁶) LANFRANCHI, *Il diritto*, cit., p. 99 nt. 1, che, però, cita poi *contr.* 6.3 (pervenuta solo in estratti), in cui il declamatore affermerebbe che «il *ius* giunge all'*iniuria*, qualora non si contempra anche l'*aequitas*» (p. 104). Tuttavia, anche in questo caso, la critica è rivolta all'interpretazione letterale della *lex*: essa stessa, del resto, '*aperte, ne minor circumscriptatur, timet*', asserisce il declamatore per il figlio che difende le proprie ragioni. Allo studioso, d'altro canto, non interessava tanto precisare le differenze fra le varie raccolte declamatorie, quanto mostrare l'utilità dello studio del materiale retorico, nel suo complesso precedente la compilazione giustiniana, per ripensare l'incidenza delle interpolazioni nei testi giuridici romani. Lanfranchi segnalava, inoltre, come l'*aequitas* esaminata «abbia più le caratteristiche dell'asserita *aequitas* bizantina che di quella puramente classica»: ossia, emergerebbe, tra l'altro, una «generale tendenza dei declamatori ad introdurre temperamenti allo stretto diritto, alla considerazione di ragioni, sentimenti religiosi e morali»; cfr. LANFRANCHI, *Il diritto*, cit., p. 104-107. Anche a questo proposito, tuttavia, le affermazioni non sono corredate da esempi tratti dall'antologia senecana.

viare a quella fra *ius* e *aequitas*⁴⁷. Il retore afferma innanzitutto che al figlio era consentito ricusare l'adozione, ed è ciò che argomenta nella discussione relativa al *ius* (*de iure*). In subordinate prende, poi, anche in considerazione l'ipotesi che il *ius* non lo permettesse, e la discute appellandosi all'esistenza di una valida *ratio*, evidentemente in rapporto con il *rectum*. Però, quando passa a discutere *de officio*, ossia alla *tractatio*, divide come segue: '*dico non fuisse dandum sine magna causa filium in adoptionem; dico multo minus a te; dico minime illi*'. Le sue parole non esprimono, in effetti, una critica al *ius* in nome dell'*aequitas*, ma l'esigenza, rilevante per essa, di superare, in determinate circostanze, la lettera della norma che concede al padre di dare in adozione il figlio.

Anche nelle *Minori*, si potrebbe aggiungere, talvolta in antitesi con il *ius* della *lex* è la *iustitia*, non l'*aequitas*, che continua spesso a essere una categoria interpretativa finalizzata all'applicazione del *ius* posto dalla *lex*. Così, in [Quint.], *decl.* 251, dove lo schema argomentativo adottato dal retore sembra presentare qualche analogia con quello impiegato in Sen., *contr.* 2.1.19. Nella declamazione la donna, ricorrendo alla *lex* '*Iniusti repudii sit actio*', accusa d'*iniustum repudium* il marito che l'ha ripudiata sulla base della *lex* '*Intra quinquennium non parientem repudiare liceat*'. Nella *declamatio* dell'accusa la *lex* del *thema* è diventata il «qualche» *ius* cui si contrappone la *iustitia* (§§ 1-2), sebbene in seguito si argomenti mettendo in dubbio che davvero i *iura* consentano il ripudio nel caso del quale si discute (§ 3) e s'introduca, poi, la *quaestio aequitatis* (§ 5): dato, questo, che suggerisce che l'*aequitas* cui fa riferimento il declamatore è cosa diversa dalla *iustitia* con la quale contrasterebbe il *ius* posto dalla *lex*⁴⁸. Questo esempio mostra bene la complessità con cui deve misurarsi la

⁴⁷ Per il '*rectum*', il '*verum*' e il '*iustum*' collegati all'*aequitas* cfr. Cic., *part.* 101-102 e 130. Sull'importanza del rapporto fra '*aequum*' e '*verum*' e sull'*aequitas* come '*veritas*' o sulla '*veritas*' alla stessa intrinsecamente connessa cfr. M. BRETONE, *Soliloquio sul diritto antico. La filosofia di una tecnica*, Lecce, 2013, p. 52 e 92-94. E', in fondo, l'utilizzazione del modello argomentativo in cui le argomentazioni equitative costituiscono il polo dialettico di quelle relative al *ius civile* nella rigida interpretazione di Sesto Elio e di Publio Mucio Scevola, a far apparire a Publio Licinio Crasso Divite Muciano la *disputatio* di Servio Sulpicio Galba '*probabilis et prope vera*' in Cic., *de or.* 1.239-240. A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*², Torino, 2017, p. 169, giudica, tuttavia, l'epilogo del racconto, che ricollega alla scrittura di Cicerone, «incerto e ambiguamente conciliatorio».

⁴⁸ Sulla declamazione cfr. il commento di B. SANTORELLI in *Le Declamazioni minori*, cit., p. 243-247. La sua peculiarità è segnalata da NÖRR, *Rhetorik*, cit., p. 38. Fra le *Declamazioni minori*, afferma lo studioso, questa appare l'unica «bei der ein Gesetz durch die Berufung auf die *iustitia* [...] beiseitegeschoben wird», precisando che '*iustitia*' sarebbe impiegato «im Sinne der *aequitas*»; rinvia, però, soltanto alla formulazione del *thema*, in cui figura unicamente l'aggettivo '*iniustus*'; cfr. p. 38 nt. 166. Di «antitesi tra *iura* (diritto positivo) e *iustitia*» parlava LANFRANCHI, *Il diritto*, cit., p. 110, che giudicava la declamazione 251 «meno chiara» di altre sul significato di '*iustus*'.

ricostruzione dei percorsi che possono aver condotto i declamatori a fare dell'«*aequitas*» una categoria critica del *ius*.

Ritornando alle declamazioni di età tardorepubblicana, Antonio aveva segnalato, nel *De Oratore* ciceroniano, che, nelle scuole di retorica, i *pueri* si esercitano di fronte ai maestri a difendere sia lo *scriptum*, sia l'«*aequitas*» (1.244)⁴⁹: non, dunque, il *ius* contro l'«*aequitas*» e viceversa, ma l'interpretazione letterale del precetto, da una parte, e, dall'altra, l'interpretazione dello stesso vòlta a farne prevalere lo «spirito» nel giudizio sulla condotta tenuta nella vicenda delineata dal *thema*⁵⁰. Tale circostanza sembra confermare quanto osservato e il fatto che i declamatori non inquadrano l'«*aequitas*» in un complesso di valori meramente «moralistici»⁵¹. Sembrano, piuttosto, riconnetterla alla *natura* e alla sua forza prescrittiva⁵². La *natura* ha i suoi *iura*, afferma Gallione, e «*quaedam iura*»

⁴⁹) Antonio si riferisce alle cause concernenti le successioni, dove sono in gioco le *voluntates* dei defunti, quali la *Curiana*: cfr. Cic., *Brut.* 145: «*Crasso multa tum contra scriptum pro equo et bono dixit*». Anche Crasso – come il suo avversario, Quinto Mucio Scevola – difendeva, sebbene da una prospettiva opposta, il *ius civile*: «*cum uterque ex contraria parte ius civile defenderet*». Cfr. Cic., *Caec.* 69, citato da C.A. CANNATA, *Per una storia della scienza giuridica europea. Dalle origini all'opera di Labone*, I, Torino, 1997, p. 244 nt. 153, in critica a J. STROUX, *Summum ius summa iniuria. Ein Kapitel aus der Geschichte der Interpretatio iuris*, in *Römische Rechtswissenschaft und Rhetorik* (1926), Potsdam, 1959 (trad. ital. in «AUPA», XII, 1929, p. 647-691). VACCA, *L'aequitas*, cit., p. 28, sottolinea come Cicerone, elogiando Crasso quale «difensore dell'equità e della volontà del testatore», mostri che «nella concezione colta dell'arpinate lo stesso *ius* della *civitas* non poteva che sostanzarsi nell'«*aequitas*». Per cui, non esiste «contrapposizione fra *ius* ed *aequitas* ma l'«*aequitas*» è un elemento imprescindibile del *ius*». Ribadisce come, nella *causa Curiana*, l'«*aequitas*» integri il *ius civile* B. CORTESE, *Tra 'aequitas' e 'ius'*, in «*Dura*», LXVII, 2019, p. 74-77. Da un differente punto di vista è indicativo come Cicerone rimarchi che l'«*aequitas*» è *finis* del genere giudiziale: Cic. *inv.* 2.156 e *part.* 98. Cfr. il ritratto di Servio Sulpicio Rufo delineato da Cicerone in *Phil.* 9.10-11 (dove «*injustitia*» e «*aequitas*» appaiono identificarsi), che ne loda l'«*incredibilis ac paene divina* [...] *in legibus interpretandis, aequitate explicanda, scientia*» e – «*non magis iuris consultus quam iustitiae*» – «*ea quae proficiscebantur a legibus et ab iure civili semper ad facilitatem aequitatemque referebat*». Lo richiama VACCA, *L'aequitas*, cit., p. 32. Si veda anche TAMBURI, *Il ruolo*, cit., p. 310-311.

⁵⁰) «The natural law was given its rightful place in the controversies, and arguments *de necessitate, de officio, de affectu, de indignatione, de vi*, and the *malo et bono animo* give evidence of a judicious interpretation of the *ius scriptum*»: PARKS, *The Roman Rhetorical Schools*, cit., p. 84. Cfr. BERTI, *Le controversiae*, cit., p. 120: «*ius* ed *aequitas* sono trattati dai retori come due lati della stessa medaglia, due aspetti che si convalidano a vicenda e non sono di regola posti in contrapposizione tra di loro».

⁵¹) Sebbene da un punto di vista parzialmente diverso, cfr. il monito di ZUCCOTTI, *Per una storia*, cit., p. 447-455 (in particolare, per la Roma tardorepubblicana, p. 450-455) sulle «regole sociali» e la loro coercibilità.

⁵²) Sul carattere prescrittivo della natura nelle declamazioni latine cfr. F. CITTI, *Quaedam iura non lege, sed natura: Nature and Natural Law in Roman Declamation*, in «*Law and Ethics in Greek and Roman Declamation*» – *cur.* E. Amato, F. Citti, B. Huelsenbeck –, Berlin-Münich-Boston, 2015, p. 99-103.

sono, di conseguenza, attribuiti ‘*non lege sed natura*’ (*contr.* 9.5.7). Sono i ‘*quaedam iura non scripta, sed omnibus scriptis certiora*’, invocati altrove dal medesimo Gallione⁵³. I *naturae iura* sono *sacra*, si difende, nella trattazione della *quaestio aequitatis*, un figlio che non ha obbedito al padre⁵⁴.

6. L’*aequitas* così concepita appare vicina a una delle forme che assume in Cicerone⁵⁵, dalle cui opere si potrebbe ipotizzare che i declamatori mutuino la relativa terminologia⁵⁶. Che i suoi discorsi siano divenuti «modelli di *causae* validi per ogni tipo di *status* e punti di riferimento per la discussione di specifici problemi giuridici nonché per l’utilizzazione entro schemi retorici degli argomenti probatori» lo dimostrerebbe anche «un’analisi [...] attenta e puntuale dei sistemi di applicazione della dottrina degli *status*» nella silloge senecana, in grado di rivelare «una ricezione non superficiale di Cicerone ‘giurista’» nell’elaborazione, tra l’altro, di esercizi sulla base delle regole che sovrintendono allo *status scripti et sententiae*⁵⁷, in relazione al quale si struttura la con-

⁵³ Cfr. *contr.* 1.1.14. Si tratta, appunto, di «alcuni» *iura*: non sempre, infatti, i *iura della natura* prevalgono: cfr. ciò che afferma Latrone in *contr.* 1.7.2.

⁵⁴ Così Latrone in *contr.* 7.1.17. HÅKANSON, *L. Annaeus Seneca*, cit. p. 176, non accoglie nel testo le parole ‘*etiam apud piratas*’, presenti negli *excerpta*. Sui debiti contratti dalla rappresentazione dei *iura naturae* nei declamatori senecani con la trattatistica retorica e le teorizzazioni filosofiche, in particolare ciceroniane, cfr. CITTI, *Quaedam iura*, cit., p. 103-107.

⁵⁵ Sulla conoscenza, diretta o indiretta, che, in generale, emerge dall’opera di Seneca padre della produzione ciceroniana e, in particolare, di quella retorica, cfr. FAIRWEATHER, *Seneca*, cit., p. 83-94, che osserva come «There is a remarkable scarcity in Seneca’s criticism of allusions to Republican Roman orators other than Cicero. [...] Seneca professes to be a great admirer of Cicero», benché «it was normal in the schools of rhetoric to revere Cicero uncritically» (p. 83-84). Che i declamatori guardassero a Cicerone come a un modello con cui misurarsi, sino addirittura a competere, e che tale atteggiamento alimentasse in qualcuno un fastidioso narcisismo oggetto di derisione lo mostra bene l’episodio che vede protagonisti Cestio Pio e Cassio Severo, narrato in *contr.* 3 *praef.* 15-17; cfr. pure *suas.* 7.13. Una sintetica ma efficace descrizione della coppia ‘*ius*’ e ‘*aequum*’ dal terzo al primo secolo a.C. è in SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 146-150 e 290-293, che, per l’ultimo segmento del periodo considerato, prendendo spunto da *rbet. Her.* 2.19, chiarisce: «il *ius civile* non esauriva ormai da solo il campo del diritto, né l’*aequum* costituiva un mondo a parte [...], ma tutti e due partecipavano di una totalità, che possiamo ormai ben chiamare l’ordine giuridico romano, all’interno del quale essi indicavano i poli di una dialettica tra rigidità e flessibilità che avrebbe avuto una assai lunga durata, sino alla sua matura sistemazione nel pensiero dei giuristi severiani».

⁵⁶ Essa è, infatti, la medesima che s’incontra in Cicerone: lo rileva FAIRWEATHER, *Seneca*, cit., p. 155; cfr. BONNER, *Roman Declamation*, cit., p. 46. Ciò, peraltro, senza dimenticare il ‘*caveat*’ di MANTOVANI, *L’aequitas*, cit., p. 22-23, sul valore semantico di ‘*aequus*’/‘*aequitas*’.

⁵⁷ Così LA BUA, *Diritto*, cit., p. 184 e 186, portato a credere che anche la lettura di Cicerone abbia condotto i declamatori a enucleare «alcuni specifici elementi di carattere giuridico» (p. 187).

cettualizzazione dell'*aequitas*⁵⁸, riportata da Cicerone al *ius* che disciplina la vita della *civitas*. *Ius* che la comunità non necessariamente produce, come l'*aequitas* che rileva per la *natura*⁵⁹ e che è parte, appunto, del *ius*⁶⁰.

⁵⁸) Cfr. LA BUA, *Diritto*, cit., p. 188, che cita quanto rimarcherà Quint., *inst.* 7.6.1. Evidenzia il fatto che Quintiliano segnala come lo *status scriptum - voluntas* sia frequentemente utilizzato *inter consultos*, senza distinguere fra giuristi e oratori, e come l'impiego di *consulti* corrisponda all'uso ciceroniano J.W. TELLEGEN, *The reliability of Quintilian for Roman law: On the Causa Curiana*, in «Quintilian and the Law», cit., p. 194. La formulazione, nel passo quintiliano, «*ex industria fingitur*» offre, secondo PARKS, *The Roman Rhetorical Schools*, cit., p. 83, una ragionevole spiegazione per il prevalere di leggi immaginarie nelle scuole. A parte l'influenza che in tema di *aequitas* può aver esercitato sui declamatori la lettura delle orazioni ciceroniane, un ruolo, per quanto difficilmente precisabile, lo avrà avuto pure la trattatistica retorica dell'arpinate. Il pensiero corre, per esempio, al *De Inventione* (2.138-140): chi argomenta contro lo *scriptum* deve invocare l'*aequitas* che richiede di ammettere *exceptiones*. Ciò avviene distinguendo fra i *verba* della *lex* e la volontà del legislatore per introdurre eccezioni non previste espressamente dal testo scritto, ma che non si possono escludere senza violare l'*aequitas*. Per richiamare la *controversia* 2.5 cui si è fatto in precedenza cenno, procede in tal modo Buteone (riferendo il discorso alla *quaestio iuris*, piuttosto che a quella *aequitatis*), nei §§ 15-16, con un'argomentazione tipica dei casi di *scriptum et voluntas*, come segnala BERTI, *Le controversiae*, cit., p. 142-143. Sulle *tacitae exceptiones* cfr. CALBOLI MONTEFUSCO, *Logica*, cit., p. 225-227.

⁵⁹) Sul rapporto fra *aequitas* e *natura* nella riflessione ciceroniana cfr. M. BRETONE, *Storia del diritto romano*¹¹, Roma-Bari, 2003, p. 337-338 e, sul «diritto naturale» in Cicerone, p. 327-329.

⁶⁰) E' quanto conduce a credere l'illustrazione dei *loci aequitatis*, indicati nelle *Partitiones oratoriae* e nei *Topica* in tema di *qualitas*, rilevanti in una prospettiva squisitamente giudiziale (la medesima, quindi, dei declamatori senecani). Di essi – avvisa Cicerone in *Top.* 90 – uno è la *natura*, che, parte del *ius* (cfr. *part.* 129), consta, a sua volta, di due *partes*: la «*tributio sui cuique*» e l'«*ulciscendi ius*» cui ricorre chi si difende dall'accusa di aver commesso un crimine (la «*vindicatio*» di *inv.* 2.65-66, «*per quam peccata punimur*»). Questi afferma di aver agito *iure*: è la *relatio criminis* (così in *inv.* 1.15 e 2.78-79; *translatio criminis* per *rh.* *Her.* 2.22), implicitamente evocata, sempre in materia di *qualitas*, in *part.* 42 (in merito a ciò che è «*iure factum depellendi aut ulciscendi doloris gratia*»), 102 (il difensore deve difendere «*quod rectum est*» – che non nega sia avvenuto e del quale non discute la «qualificazione giuridica» – «*aequitate opponenda*») e 129, dove si espongono le divisioni del *ius* e si evidenzia che propria del *ius humanum* (distinto dal *religiosum*), nel quale si ritrova la *vis* della *natura* e della *lex*, è l'*aequitas* (senza specificarne l'articolazione; nel § 130 si circostanzia: «*Aequitatis autem vis est duplex: cuius altera directae veri et iusti et, ut dicitur, aequi et boni ratione defenditur, altera ad vicissitudinem referendae gratiae pertinet; quod in beneficio gratia, in iniuria poenitio nominatur*», e si aggiunge significativamente: «*Atque haec*» – quindi sia il dovere di gratitudine al quale è tenuto il beneficiato, sia la punizione di chi violi il *ius* – «*communis sunt naturae atque legis; sed propria legis et ea quae scripta sunt, et ea quae sine litteris aut gentium iure aut maiorum more retinentur*». Cfr. FERRARY, *Le droit naturel*, cit., p. 88-90. Non sembra esservi per Cicerone una differenza fra l'*aequitas* che opera nella *natura* e quella presente nella *lex*, nel *ius* positivo, se non la diversa origine dei precetti). Se il giudizio accerti la conformità al *ius* di quanto compiuto, l'accusato è assolto. E' difficile immaginare che Cicerone, almeno in questo caso, pensi esterna al *ius* che governa la *civitas* l'*aequitas* non costituita (cfr. *top.* 9, dove il *ius civile* è descritto come «*aequitas constituta eis qui eiusdem civitatis sunt*»); e sarebbe ancora più difficile immaginare che egli la identifichi in un complesso d'istanze morali

Si può congetturare che questa immagine dell'*aequitas* sia familiare alla giurisprudenza tardorepubblicana e degli inizi del principato⁶¹, la quale non ne ignora certo la forma di «giustizia del caso singolo»⁶². Del resto, le declamazioni – si è sostenuto – possono aver contenuto i germi di una delle più importanti fasi dell'esperienza giuridica romana, ossia lo sviluppo dell'equità, nel senso di «aiming at justice and completeness in judicial procedure»⁶³. Co-

non ancora «giuridicizzate». Tanto meno sembra rilevare, per l'autore, una qualche distinzione fra «diritto» e «morale». Ma con ciò si tocca un tema che qui può essere solo sfiorato e per il quale si rinvia (senza necessariamente concordare su ogni suo esito) alla raffinata indagine di MANTELLO, *Un'etica*, cit., p. 478-516. Lo studioso, che accenna anche ai retori descrivendo l'impiego di '*ethicus*' (p. 491), per il periodo considerato ritiene possibile «tutt'al più parlare di coscienza della separatezza, e non certo di teorizzazione della stessa» (p. 488; cauto su questo punto ora F. SILLA, *Sumptus in funus pietatis gratia facere*, in «Interpretatio Prudentium», V, 2020, p. 169 nt. 71). Gli risulta, comunque, «indiscutibile che fra il primo e il secondo secolo d.C. la tematica dei rapporti fra «giuridico» e «non giuridico» abbia interessato e, sotto certi profili, sia stata di moda più nel settore filosofico che non in quello giurisprudenziale» (p. 492). Cfr. l'ampia ricognizione di fonti e letteratura in L. SOLIDORO MARUOTTI, *Tra morale e diritto. Gli itinerari dell'aequitas. Lezioni*, Torino, 2013, p. 35-52, che condivide l'impostazione di Mantello. Sui *loci aequitatis*, presenti nei manuali di retorica latina dagli inizi del primo secolo a.C., interessanti osservazioni in MANTOVANI, *L'aequitas*, cit., p. 49-53, che si sofferma in particolare sulle idee di '*institia*' e '*aequitas*' nel pensiero ciceroniano; cfr. pure le p. 34-44. Per altro verso, *aequitas* e *ius civile* appaiono a Cicerone così strettamente correlati che, nel *De oratore*, Crasso, insistendo sulla necessità che l'oratore conosca a fondo il secondo, fa del dibattere '*de aequitate ac iure*' un'attività da riservare a chi padroneggi il *ius* (de or. 1.173). Contribuisce alla ricostruzione dell'orizzonte concettuale di Cicerone in tema di *qualitas* ciò che si legge in Quint., *inst.* 3.6.45, in merito allo *status ius - iniuria* enucleato da Antonio e della distinzione introdotta dai suoi seguaci (su cui cfr. L. CALBOLI MONTEFUSCO, *La dottrina degli «status» nella retorica greca e romana*, Hildesheim – Zürich – New York, 1986, p. 201-204, ed EAD., *Logica*, cit., p. 219-220), ossia che '*quod iure dicimur fecisse, non hunc solum intellectum habet, ut lege, sed illum quoque, ut iuste fecisse videamur*'.

⁶¹ Notevole al riguardo Ulp. 38 *ed.*, D. 47.4.1.pr.-1. Difficile dissentire da W. WALDSTEIN, *Equità e ragione naturale nel pensiero giuridico del I secolo d.C.*, in «Testi e problemi del giusnaturalismo romano», cit., p. 303, quando evidenzia come Labeone ponga la '*naturalis aequitas*' a fondamento di una pretesa: fondamento «dotato di carattere normativo, il quale sta fuori del *ius civile* e anzi diventa efficace proprio *si* [...] *civili deficit actio*». Ragionando in generale sull'*aequitas* nell'esperienza giuridica romana, MANTOVANI, *L'aequitas*, cit., p. 54, riscontra come i giuristi ricorrono anche ad accezioni di *aequitas* derivanti dall'inclusione della stessa «in un'idea di società, a sua volta legata a un'idea dell'uomo», in quanto «resi familiari a questa elaborazione dalla retorica».

⁶² Benché non sia per i giuristi la forma «teoricamente più significativa»: BRETONE, *Soliloquio*, cit., p. 48 (lo studioso, però, non si riferisce specificamente alla giurisprudenza di quest'epoca), e, sul debito della scienza giuridica romana verso l'«equità» aristotelica, ID., *Storia*, cit., p. 334-335. Cfr., per esempio, Labeone in Ulp. 10 *ed.*, D. 3.5.3.9 ('*aequissimum esse*' nella *sententia* labeoniana; '*aequitas*' nel commento ulpiano).

⁶³ Una fase che vedrebbe i giudici e i giuristi impegnati nel temperamento dello stretto *ius*. «Cold statement was giving place to implication; the 'letter' was giving place to the 'spirit': la domanda sull'importanza del ruolo svolto dalle scuole di retorica in questo

munque, per gli esperti del *ius*, notava Letizia Vacca nel lavoro in precedenza citato, l'*aequitas* non costituisce uno «strumento correttivo delle leggi in senso etico», ma uno «schema operativo»: in un «ordinamento di formazione prevalentemente giurisprudenziale», cioè, «l'idea aristotelica di equità come giustizia del caso singolo» si presenta quale «categoria tecnica dell'*interpretatio*»⁶⁴. I giuristi non ricorrono all'*aequitas* per introdurre nel *ius civile* o nel *ius honorarium* soluzioni «di rottura». E, se talora l'*aequitas* «soccorre come clausola generale che permette l'integrazione e correzione del *ius*», ciò non avviene «in contrasto con la *ratio* dell'ordinamento», ma «in attuazione della stessa»⁶⁵.

7. Come accennato, Lanfranchi aveva creduto di rinvenire numerose prove della contrapposizione fra *ius* ed *aequitas* in molte delle declamazioni pervenute (escluse quelle dell'antologia senecana)⁶⁶. Sebbene il numero dei passi che l'attestano sia forse minore di quanto pensasse lo studioso⁶⁷, in effetti essi non mancano. A proposito, per esempio, della *lex* «*Quod quis per publicanos improfessum*

sviluppo è parsa giustificata a PARKS, *The Roman Rhetorical Schools*, cit., p. 78-85, che mette in rilievo la funzione dei *colores* in tale operazione e la somiglianza con il tipo di esercizi in cui, nelle scuole di diritto del suo tempo, devono cimentarsi i futuri avvocati. Le citazioni testuali sono tratte dalle p. 78 e 79. Aveva insistito sull'influenza della retorica sull'attenzione rivolta dalla giurisprudenza romana all'*aequitas* STROUX, *Summum ius*, cit., p. 48-59. Non sono mancate critiche e precisazioni alla tesi dello studioso: cfr., per esempio, FAIRWEATHER, *Seneca the Elder*, cit., p. 355 nt. 13, e BERTI, *Le controversiae*, cit., p. 121, il quale ribadisce che «*ius*» ed «*aequitas*» non sono antitetici per i retori del *corpus* senecano; cfr. anche Carlo Augusto Cannata (citato alla nt. 49). Una condivisibile valutazione dell'importanza dell'opera di Stroux per le indagini sui metodi d'interpretazione dei giuristi romani è in LA BUA, *Diritto*, cit., p. 181-182.

⁶⁴) VACCA, *L'aequitas*, cit., p. 24-25. L'*aequitas* può, tra l'altro, «fondare [...] l'applicazione analogica delle leggi e delle forme di tutela editto»: VACCA, *L'aequitas*, cit., p. 34, che cita Labeone in Ulp. 56 *ed.*, D. 47.9.3.2 (è interessante confrontare l'intervento labeoniano con quanto spiegherà Quintiliano a proposito del *yllogismus* in *inst.* 7.8.6-7).

⁶⁵) VACCA, *L'aequitas*, cit., p. 26-27 e 42. MANTOVANI, *L'aequitas*, sollecitato da M. TALAMANCA, *L'aequitas nelle costituzioni imperiali nel periodo epiclassico*, in «*Aequitas*», cit., p. 53-273, conclude, in generale, che «un sistema come quello romanistico tendeva a vedere l'*aequum* non come un contrappunto al *ius*, bensì come un suo valore costitutivo» (p. 58 nt. 101). Un'utile sintesi di vari aspetti del tema è in SOLIDORO MARUOTTI, *Tra morale e diritto*, cit., p. 60-67.

⁶⁶) Sintetiche indicazioni sull'*aequitas* nelle *Declamazioni minori* in J. DINGEL, *Scholastica materia. Untersuchungen zu den Declamationes minores und der Insitutio oratoria Quintilians*, Berlin - New York, 1988, p. 65, che però non considera questo aspetto.

⁶⁷) Non sembra che i testi addotti da LANFRANCHI alle pp. 99-100 suggeriscano la «netta antitesi» (così a p. 99 nt. 1) fra «diritto positivo ed equità»: essi, piuttosto, scandiscono, rispettivamente, i momenti della discussione della *quaestio iuris* e della *quaestio aequitatis*. Di ciascuno degli altri che lo studioso porta a conforto della propria tesi sarebbe probabilmente opportuno approfondire l'analisi.

transulerit, commissum sit’, la *declamatio* di [Quint.], *decl.* 341 concede che essa possa, in astratto, contenere qualcosa d’*iniquum*: ‘*si quid iniqui habet lex nostra, postea viderimus; interim, lex est*’ (§ 3)⁶⁸. La confutazione che ciò accada nel caso in esame è rinviata a quando, conclusa la discussione sul *ius*, si aprirà quella sull’*aequitas*: ‘*Haec de iure. Sed ius ipsum iniquum est. Alio me vocas, de alio quereris*’ (§ 5). L’avversario, quindi, contesterebbe in nome dell’*aequum* il *ius* in quanto tale, non la sua interpretazione letterale. Appare, inoltre, significativo che ‘*ius*’, nel senso di conforme a *ius*titia, e ‘*aequus*’ sembrino utilizzati in modo fungibile in alcune declamazioni attribuite a Quintiliano⁶⁹. Questi dati conducono a ritenere che una nuova nozione di *aequitas* sia emersa nella città dei declamatori nel corso del primo secolo d.C., pur senza sostituirsi all’altra⁷⁰. Quale possa essere stato il suo rapporto con le elaborazioni dei filosofi (soprattutto con quelle di Seneca figlio)⁷¹ e dei giuristi è un problema meritevole di approfondimento. Ci si potrebbe chiedere in particolare se, ed eventualmente in che termini, sia immaginabile una correlazione tra tale emersione e la comparsa, nell’esperienza giuridica romana, dell’*aequitas* come giustificazione della decisione imperiale.

Peraltro, anche nella raccolta senecana sembrerebbe residuare qualche traccia di richiami a un ordine normativo metapositivo con cui può contrastare il *ius* prodotto dalla *lex*⁷². Una potrebbe essere l’accennato richiamo a quanto avviene ‘*recte*’ in contrapposizione a ciò che ‘*non licet*’, che accade ‘*sine iure*’, operato da Arellio Fusco nella *controversia* 2.1.19. Un’altra, il fatto che Gallione, discutendo, nella *controversia* 1.1.14, la *quaestio iuris*, invochi i ‘*quaedam iura*’ che, sebbene non *scripta*, sono ‘*omnibus scriptis certiora*’, e qualifichi ‘*iniquum*’ il non ottemperarvi⁷³. Ulteriori riferimenti possono essere andati perduti nella tradizione della silloge. Sarebbe, d’altro canto, ipotizzabile che i declamatori evitino in generale critiche al *ius* introdotto dalle *leges* in omaggio

⁶⁸ Si segue l’edizione di D.R. SHACKLETON BAILEY, *[Quintilian] the Lesser Declamations*, II, Cambridge, Massachusetts – London, England, p. 2006.

⁶⁹ Cfr. LANFRANCHI, *Il diritto*, cit., p. 110-111.

⁷⁰ Sul contrasto fra la legge positiva e la legge naturale nelle *Declamazioni minori* cfr. CITTI, *Quaedam iura*, cit., p. 116-119. Esse sono il prodotto della scuola quintiliana, se non di Quintiliano (ipotesi, quest’ultima, considerata di recente plausibile anche da PASETTI, *Introduzione*, in *Le Declamazioni Minori*, cit., p. XXXV), e, pertanto, collocabili agli inizi del secondo secolo, senza escludere la datazione alla fine del primo.

⁷¹ Sui *iura* della *natura* e il loro confronto con le *leges* nell’immaginario senecano, e sul linguaggio del filosofo, talvolta vicino a quello declamatorio, cfr. CITTI, *Quaedam iura*, cit., p. 112-116.

⁷² Come aveva avvertito Cicerone, il *ius* può veicolare il male; cfr. *leg.* 1.42-44: la *lex* umana (*scripta*) potrebbe rendere *ius* quanto è contrario alla *ius*titia se non vi fosse la *lex* naturale, che è ‘*recta ratio imperandi aut prohibendi*’.

⁷³ Sul passo cfr. CITTI, *Quaedam iura*, cit., p. 102-103.

alla rappresentazione augustea della legge pubblica e della sua centralità⁷⁴. Potrebbe non essere una semplice coincidenza che Arellio Fusco sia uno dei declamatori più anziani fra quelli citati⁷⁵ e, quindi, verosimilmente già attivo a Roma e già ascoltato da Seneca prima del consolidarsi del potere del principe e della compiuta realizzazione del suo progetto di organizzare il consenso anche attraverso un forte ricorso allo strumento legislativo e l'insistenza sull'immagine salvifica delle *leges*⁷⁶, mentre Giunio Gallione, più giovane⁷⁷, non contrappone affatto i *iura* della *natura* alla *lex*: questa – sembra ragionare – semplicemente non li esplicita, ma li presuppone. O, ancora, sarebbe immaginabile che, sempre per motivi di opportunità, Seneca abbia preferito omettere eventuali riferimenti dei declamatori al contrasto del *ius* con l'*aequitas*⁷⁸. Se ciò è plausibile, chissà che preoccupazioni analoghe non possano aver orientato anche la giurisprudenza romana dell'epoca nel ricorrere all'*aequitas*.

Quali che siano le risposte a simili interrogativi, le domande sollecitate dalla lettura delle *controversiae* di Seneca padre suggeriscono come la cultura delle scuole di retorica, pur nella peculiarità di finalità e metodi, sia in sintonia con la cultura giuridica del contesto che le ha prodotte, e come la loro conoscenza possa concorrere a chiarirne taluni aspetti.

⁷⁴ Sul ruolo assegnato alla *lex* nell'edificazione del principato augusteo, evidenziandone opportunamente la dimensione scritta, è tornato di recente O. LICANDRO, *Augusto e la res publica imperiale. Studi epigrafici e papirologici*, Torino, 2018, p. 102, 164 e 166, e ID., *La crisi della res publica e il novus status rei publicae. Il principato da Augusto ai Severi*, in O. LICANDRO, N. PALAZZOLO, *Roma e le sue istituzioni dalle origini a Giustiniano*, Torino, 2019, p. 227. L'atteggiamento dei declamatori verso Augusto, «the great manipulator of media», è efficacemente tratteggiato da BLOOMER, *Roman Declamation*, cit., p. 298, che pone in relazione la pervasiva presenza della figura paterna nelle declamazioni e quella del principe *pater patriae*.

⁷⁵ Fusco era nato intorno al 60 a.C.: cfr. MIGLIARIO, *Intellettuali*, cit., p. 120-121.

⁷⁶ Seneca raggiunge Roma da Cordova intorno al 40 a.C.: cfr. BERTI, *Scholasticorum Studia*, cit., p. 17-18, con indicazione degli studi sulla biografia dell'autore. Lo stesso Fusco avrà tra il suo pubblico Mecenate, che cercherà d'accattivarsi – così Seneca – imitando i versi di Virgilio: cfr. Sen., *suas.* 3.5, con BERTI, *Scholasticorum Studia*, cit., p. 273-274.

⁷⁷ Gallione, amico di Ovidio (cfr. Ov., *Pon.* 4.11), è esiliato da Tiberio e poi richiamato a Roma per essere custodito a casa di un magistrato: Tac., *ann.* 6.3.

⁷⁸ E' interessante come (se il proemio delle sue *Historiae* è quello che si legge in Lact., *inst.* 7.15.14) Seneca riconnetta la maturità di Roma all'opzione di obbedire alle leggi invece che ai re e, al contempo, accetti il cambiamento della forma della *res publica*: cfr. G. RIZZELLI, *Augusto, il 'giuridico', la legge*, in «BIDR.», CXIII, 2019, p. 399 nt. 61.